



Bossolasco, lì 06.11.2017
Prot. n. 263/2017

Spett.li Soci Pubblici
della Società Langhe Roero Leader soc. consortile a r.l.
Loro sedi

Oggetto: “Nota Rughetti” del 18/10/2017 in merito all’applicazione ai GAL del D.Lgs. 175/2016

Come anticipato a margine della nostra comunicazione protocollo n. 122/2017 del 28/08/2017, con riferimento alla Revisione Straordinaria prevista dall’art. 24 del D.Lgs 175 /2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, Asso Piemonte Leader (Associazione che comprende i 14 GAL piemontesi) e la Regione Piemonte si sono attivate a livello nazionale, segnalando alcune criticità legate all’applicazione ai GAL del TUSP.

A seguito di specifica sollecitazione da parte della Regione Piemonte nelle persone del Vice Presidente e Assessore Aldo Reschigna e dell’Assessore Alberto Valmaggia, il Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione On. Angelo Rughetti ha inviato apposita Nota a Sua firma datata 18/10/2017, che si allega unitamente alla lettera di trasmissione della Regione Piemonte.

La Nota Rughetti sottolinea come l’attuazione delle strategie di sviluppo locale del GAL sia tutelata a livello europeo dal Regolamento CE 1303/2013, il quale demanda allo Stato l’individuazione dei ruoli dei GAL. Stante la suddetta disciplina europea, il D.Lgs. 175/2016 ha inteso salvaguardare l’azione dei GAL in forma societaria con:

- 1) l’**art. 4 comma 6**, in cui si fa salva la possibilità di costituire società ai sensi dell’art. 34 del Reg. 1303/2013, con esplicito riferimento quindi ai GAL;
- 2) l’**art. 26 comma 2**, in cui si esprime l’inapplicabilità dell’art. 4 per le società che gestiscono fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni;
- 3) l’**art. 20 comma 2**, in cui si richiama esplicitamente la casistica “*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4*” in presenza della quale la PA è tenuta a fare la razionalizzazione; per contro, se la partecipazione rientra in tale categoria dell’art. 4, se ne deduce che la PA non è tenuta a razionalizzare.

Dalla lettura sistematica e combinata delle suddette disposizioni, **si evince l’intento del legislatore di consentire la piena prosecuzione dell’attività dei GAL**, essendo essi soggetti a disciplina speciale e di fonte comunitaria. Inoltre, “*proprio in ragione di tale specialità, non è nella disponibilità dei Soci modificare alcuni tratti fondamentali di carattere organizzativo o gestionale della struttura (quali, ad esempio, la composizione degli organi o l’entità del fatturato) e, dunque, in ultima analisi, non è possibile incidere sui parametri individuati dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ai fini dell’attivazione dei Piani di razionalizzazione*”.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che i GAL non debbano essere assoggettati a razionalizzazione e non siano tenuti ad ulteriori adeguamenti previsti dalla norma, quali ad esempio entità del fatturato, modifiche statutarie o di composizione della numerosità del Consiglio di Amministrazione, essendo questi degli elementi la cui connotazione è inscindibilmente legata alla tipologia di attività del GAL nell’ambito della normativa europea.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l’occasione si porgono cordiali saluti.

GAL Langhe Roero Leader

Il Presidente **Alberto Cirio**

